

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Disciplinare di incarico di patrocinio legale.

Contratto per l'affidamento di un incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell'ASPAL nanti il Tribunale civile di Cagliari - Sez. Lavoro, promosso da "omissis" con il quale i ricorrenti hanno richiesto di: "... accertare l' illegittimità della Determinazione del Direttore Generale ASPAL omissis; della Determinazione del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL omissis e per l'effetto disapplicarle, accertare il diritto dei ricorrenti a essere oggetto di progressione economica professionale omissis e condannare ASPAL al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute per effetto del riconoscimento delle relative omissis, con interessi di legge...";

TRA

L'ing. Luca Mereu in qualità di Direttore Generale, legale rappresentante di ASPAL (C.F./P. IVA 92028890926), corrente in Cagliari, nella Via Is Mirrionis n.195;

e

L'Avv. Sandro Piseddu del Foro di Cagliari con sede in Cagliari – Via Dante Alighieri n. 42/A, - C.F./P.I. PSDSDR60E12G122J, P.E.C. segreteria@pec.studiolegalepiseddu.it

PREMESSO

- che con determinazione della Direzione Generale n. 3358 del 01/10/2024, esecutiva, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., è stato individuato l'Avv. Sandro Piseddu quale professionista con la competenza ed esperienza richieste per l'affidamento di un incarico di patrocinio legale ai fini della difesa dell'Agenzia per il ricorso nanti il Tribunale civile di Cagliari - Sez. Lavoro, promosso da "omissis" con il quale i ricorrenti hanno richiesto di: "... accertare l' illegittimità della Determinazione del Direttore Generale ASPAL omissis; della Determinazione del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL omissis e per l'effetto disapplicarle, accertare il diritto dei ricorrenti a essere oggetto di progressione economica professionale omissis e condannare ASPAL al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute per effetto del riconoscimento delle relative omissis, con interessi di legge...";

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa spesa sulla competente voce di bilancio;

- con il presente atto le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti scaturenti dall'incarico sopra

DIREZIONE GENERALE

indicato, anche i sensi dell'art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e successive disposizioni in materia.

Tanto premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto contribuisce a definire i presupposti, il contenuto e le finalità.

Articolo 2

2.1 Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice civile. Al Professionista incaricato non è data facoltà di delegare a terzi l'adempimento relativo al mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, fatte salve le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

2.2 Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a propria cura e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per il Professionista incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

2.3 Il professionista è tenuto altresì a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il professionista presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

2.4 L'ASPAL conferisce all'Avvocato Sandro Piseddu, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

2.5 L'ASPAL, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del predetto

DIREZIONE GENERALE

Professionista mandato speciale nonché a fornire allo stesso tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico. L'incarico è conferito dall'ASPAL esclusivamente per il presente grado di giudizio.

2.6 Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice civile.

2.7 L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al Professionista incaricato, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.

2.8 Il Professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Agenzia

Articolo 3

3.1 Le parti concordano il compenso di euro 6.753,54 (seimilasettecentocinquante,54 euro) comprensivo di CPA ed IVA, dovuto dall'Agenzia all'Avv. Sandro Piseddu per l'incarico conferito, come da preventivo prot. n. 66947 del 23/09/2024 e determinazione della Direzione Generale n. 3358 del 01/10/2024, riservandosi la liquidazione dell'importo suddetto, previa trasmissione di apposita fattura elettronica.

3.2 Il compenso come sopra pattuito, deve intendersi ad ogni effetto onnicomprensivo di qualsivoglia spesa e di ogni altra attività professionale richiesta per l'espletamento dell'incarico di patrocinio legale per cui nulla potrà più essere preteso dall'Agenzia relativamente all'incarico ricevuto, ad eccezione del rimborso delle spese vive documentate.

Articolo 4

4.1 L'avvocato affidatario:

- rende le dichiarazioni di cui alla *“Dichiarazione dei consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione”* ed alla *“Comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della*

DIREZIONE GENERALE

legge n. 136/2010 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)";

- si impegna ad attenersi ed a fare attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.

Articolo 5

5.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Articolo 6

6.1 Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta. Il presente disciplinare viene inserito nell'apposito registro dei contratti tenuto presso l'Agenzia, ed ivi raccolto.

6.2 Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.

Articolo 7

7.1 L'Avv. Sandro Piseddu comunica – ai sensi dell'art.3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 – di aver sottoscritto apposita polizza per la responsabilità professionale.

Articolo 8

8.1 Il Legale incaricato, in virtù del conferimento del presente incarico, è Titolare autonomo del trattamento ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy (d. lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018) e, per quanto applicabili, delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018. Il trattamento dei dati personali che vengono comunicati all'atto del conferimento dell'incarico e di quelli in qualsiasi modo appresi nell'attività di rappresentanza e

DIREZIONE GENERALE

assistenza professionale, nonché la responsabilità connessa e conseguente, sono imputabili al legale che ne determina finalità e mezzi.

Articolo 9

9.1 Il Legale incaricato s’impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 DEL 29/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” e rinvenibile al seguente link: [Regione Autonoma della Sardegna - Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna.](#)

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Il Direttore Generale – Ing. Luca Mereu _____

Il Legale incaricato – Avv. _____
(firma digitale)

